



Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Fondation institution supplétive LPP
Fondazione istituto collettore LPP

Regolamento di previdenza

Disposizioni generali (DG)

Approvato il
23.09.2022

Valido dal
01.01.2023

Indice

Ente erogatore e scopo della previdenza		1
Art. 1	Ente erogatore	1
Art. 2	Scopo	1
Persone assicurate		1
Art. 3	Cerchia delle persone assicurate	1
Art. 4	Continuazione dell'assicurazione del precedente salario assicurato	2
Art. 5	Prestazioni di libero passaggio apportate	2
Art. 6	Inizio della previdenza	2
Art. 7	Copertura previdenziale	2
Art. 8	Violazione dell'obbligo di informazione	3
Basi di calcolo		3
Art. 9	Età LPP ed età di pensionamento ordinaria	3
Art. 10	Salario annuo determinante	3
Art. 11	Salario assicurato	3
Art. 12	Avere di risparmio	4
Art. 13	Aliquote di conversione	4
Prestazioni di previdenza		5
In caso di vecchiaia		5
Art. 14	Rendita di vecchiaia	5
Art. 15	Rendite per figli di pensionati	5
Art. 16	Percepimento in capitale delle prestazioni di vecchiaia	5
In caso di decesso		6
Art. 17	Presupposti	6
Art. 18	Rendita per coniugi	6
Art. 19	Rendita per convivente	7
Art. 20	Rendita per orfani	7
Art. 21	Capitale di decesso	8
In caso di invalidità		8
Art. 22	Presupposti	8
Art. 23	Rendita di invalidità	9
Art. 24	Rendita per figli di invalidi	10
Art. 25	Esonero dal pagamento dei contributi	10
Disposizioni comuni		10
Art. 26	Coordinamento	10
Art. 27	Obbligo di anticipare le prestazioni	11
Art. 28	Surrogazione	11
Art. 29	Cessione di crediti	11
Art. 30	Adeguamento all'evoluzione dei prezzi	12
Art. 31	Unione domestica registrata	12
Versamento		12
Art. 32	Modalità di versamento	12
Art. 33	Giustificazione del diritto	12
Art. 34	Interesse di mora	13

Art. 35	Divieto di costituzione in pegno e incedibilità dei diritti	13
Finanziamento		13
Contributi		13
Art. 36	Obbligo di contribuzione	13
Art. 37	Contributo di risparmio	14
Art. 38	Contributo di rischio	14
Art. 38a	Contributo di rendita	14
Art. 39	Contributo per le spese amministrative	15
Art. 40	Contributo di risanamento	15
Prestazioni di libero passaggio apportate e riscatto facoltativo		15
Art. 41	Utilizzo della prestazione di libero passaggio apportata	15
Art. 42	Importo massimo del conto di vecchiaia	15
Art. 43	Riscatto facoltativo	15
Art. 44	Prestazioni di previdenza apportate in seguito a divorzio	16
Libero passaggio		16
Art. 45	Diritto a una prestazione di libero passaggio	16
Art. 46	Proroga della copertura	16
Art. 47	Ammontare della prestazione di libero passaggio	17
Art. 48	Esigibilità della prestazione di libero passaggio	17
Art. 49	Utilizzo della prestazione di libero passaggio	17
Art. 50	Versamento in contanti della prestazione di libero passaggio	17
Divorzio		18
Art. 51	Principi	18
Art. 52	Persone invalide prima dell'età di pensionamento	19
Art. 53	Persone pensionate e invalide dopo l'età di pensionamento	19
Art. 54	Rendita a vita in seguito a conguaglio della previdenza	19
Promozione della proprietà d'abitazioni		20
Art. 55	Prelievo anticipato e costituzione in pegno	20
Art. 56	Spese legate alla promozione della proprietà d'abitazioni	20
Obbligo di informare della Fondazione		21
Art. 57	Certificato personale	21
Art. 58	Obbligo di informare	21
Disposizioni finali		21
Art. 59	Misure in caso di copertura insufficiente	21
Art. 60	Luogo di adempimento	22
Art. 61	Foro competente	22
Art. 62	Modifica del regolamento	22
Art. 63	Testo determinante	22
Art. 64	Entrata in vigore	22

Ente erogatore e scopo della previdenza

Art. 1 Ente erogatore

Ente erogatore	¹ Ente erogatore della previdenza descritta nel presente regolamento è la “Fondazione svizzera dei partner sociali per l’istituto collettore” conformemente all’art. 60 LPP (Fondazione istituto collettore LPP, qui di seguito denominata “Fondazione”).
Sede e sorveglianza	² La Fondazione, con sede a Zurigo, è sottoposta alla sorveglianza della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

Art. 2 Scopo

Scopo	¹ Questa previdenza ha lo scopo di tutelare le persone assicurate e i loro superstiti contro le conseguenze economiche della perdita di guadagno al raggiungimento dell’età di pensionamento, in caso di decesso o di invalidità.
Regolamento di previdenza e piano di previdenza	² Le presenti disposizioni generali costituiscono, unitamente al rispettivo piano di previdenza, il regolamento che descrive la previdenza professionale per la vecchiaia, il decesso e l’invalidità e stabilisce i diritti e gli obblighi della Fondazione, dei datori di lavoro aderenti e delle persone assicurate e dei loro superstiti.
Garanzia delle prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP	³ La Fondazione garantisce in ogni caso le prestazioni obbligatorie previste dalla Legge federale sulla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) del 25 giugno 1982.

Persone assicurate

Art. 3 Cerchia delle persone assicurate

Cerchia	¹ La cerchia delle persone assicurate è illustrata nel piano di previdenza.
Persone non ammesse	² Non vengono ammesse alla previdenza obbligatoria le persone: <ul style="list-style-type: none">a. che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età;b. che hanno già raggiunto l’età di pensionamento ordinaria;c. il cui salario annuo non supera il salario minimo conformemente all’art. 7 LPP;d. il cui contratto di lavoro è stato concluso per tre mesi al massimo, con riserva del cpv. 3;e. che esercitano un’attività accessoria e sono già assicurate obbligatoriamente per l’attività lucrativa principale oppure che esercitano un’attività indipendente a titolo di professione principale;f. che sono invalide almeno al 70 % ai sensi dell’AI o in incapacità lavorativa e che non raggiungono il salario minimo secondo l’art. 7 LPP;g. che non esercitano un’attività lucrativa duratura o presumibilmente duratura in Svizzera e hanno una copertura sufficiente all’estero, a condizione che richiedano di essere esonerate dall’affiliazione alla Fondazione. Restano riservate le disposizioni degli accordi tra la Svizzera e l’UE e i suoi Stati membri e l’AELE.

Persone assunte per un periodo limitato ³ Le persone assunte o impiegate per un periodo limitato sono sottoposte all'assicurazione obbligatoria se:

- a. il rapporto di lavoro viene prolungato, senza interruzione, oltre i tre mesi. In questo caso la persona è assicurata dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;
- b. sono assunte a più riprese consecutivamente dallo stesso datore di lavoro, o impiegate dalla stessa impresa che presta il personale, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi. In questo caso la persona è assicurata dall'inizio del quarto mese di lavoro. Se prima dell'inizio del rapporto di lavoro è stato tuttavia convenuto che la persona è assunta o impiegata per una durata complessiva superiore a tre mesi, l'assoggettamento comincia a decorrere dall'inizio del rapporto di lavoro.

Art. 4 **Continuazione dell'assicurazione del precedente salario assicurato**

Se il piano di previdenza lo prevede, la persona assicurata il cui salario diminuisce di non oltre la metà dopo compimento del 58° anno di età, può mantenere la previdenza per il precedente salario assicurato al massimo fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

Art. 5 **Prestazioni di libero passaggio apportate**

Obbligo di apportare le prestazioni di libero passaggio ¹ La persona assicurata è tenuta ad apportare alla Fondazione le prestazioni di libero passaggio provenienti da precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio.

Utilizzo ² Le prestazioni di libero passaggio apportate vengono utilizzate per aumentare l'avere di risparmio.

Art. 6 **Inizio della previdenza**

L'inizio della previdenza è disciplinato nel piano di previdenza.

Art. 7 **Copertura previdenziale**

Esame dello stato di salute ¹ Dopo l'inizio della previdenza, le persone da affiliare devono fornire una dichiarazione sul loro stato di salute tramite un modulo messo a disposizione dalla Fondazione. Fino all'inoltro di questa dichiarazione sullo stato di salute, la copertura previdenziale corrisponde alle prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP. La Fondazione può presentare tale dichiarazione alla propria dottoressa o al proprio dottore di fiducia per una perizia o, in base alle informazioni della dichiarazione, ordinare una visita medica a spese della Fondazione. La copertura previdenziale per prestazioni che superano quelle previste dalla LPP è definitiva non appena la Fondazione conferma per iscritto l'ammissione senza riserve.

Riserva ² A seguito dei risultati dell'esame sullo stato di salute, la Fondazione può emettere una riserva per motivi di salute per le prestazioni di rischio, che tuttavia può durare al massimo cinque anni. Se durante questo periodo di riserva si verifica un caso di prestazione la cui causa è soggetta a riserva, le prestazioni di rischio a carico della Fondazione vengono ridotte vita natural durante alle prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP. La parte della prestazione di entrata apportata che eccede il valore attuale di queste prestazioni di rischio viene versata in via supplementare.

Riserva per lavoratrici e lavoratori indipendenti

³ Per le lavoratrici e i lavoratori indipendenti può essere formulata una riserva per motivi di salute di tre anni al massimo per i rischi decesso e invalidità anche per le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP. Non può essere emessa riserva se entro un anno la lavoratrice o il lavoratore indipendente si assicura a titolo facoltativo dopo essere stato assicurato obbligatoriamente per almeno sei mesi.

Art. 8 **Violazione dell'obbligo di informazione**

Se all'entrata nella Fondazione la persona assicurata non ha risposto in modo veritiero alle domande sullo stato di salute poste per iscritto, entro tre mesi dopo aver preso conoscenza della reticenza la Fondazione può rifiutare di erogare le prestazioni complessive a lavoratrici e lavoratori indipendenti e di corrispondere alle altre persone assicurate le prestazioni che superano quelle previste dalla LPP. Viene richiesto il rimborso delle prestazioni già fornite.

Basi di calcolo

Art. 9 **Età LPP ed età di pensionamento ordinaria**

Età LPP	¹ L'età LPP corrisponde alla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita.
Età di pensionamento ordinaria	² L'età di pensionamento ordinaria corrisponde all'età di pensionamento ordinaria AVS.

Art. 10 **Salario annuo determinante**

Salario AVS	¹ La definizione del salario annuo determinante si basa sul salario annuo stabilito secondo le disposizioni di legge dell'AVS.
Computo	² Se la persona assicurata è impiegata presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero di occupazione.
Obbligo di notifica	³ Il salario annuo determinante viene notificato alla Fondazione il 1° gennaio o all'inizio del piano di previdenza. Se questa notifica non viene fatta e non sono disponibili informazioni presso la cassa di compensazione competente, è determinante l'ultimo salario annuo noto.

Art. 11 **Salario assicurato**

Salario assicurato	¹ Il salario assicurato è definito nel piano di previdenza.
Salario assicurato in casi particolari	² Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità, adozione o motivi analoghi, il salario assicurato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario giusta l'art. 324a del Codice delle obbligazioni (CO) oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l'art. 329f CO, del congedo di paternità giusta l'art. 329g CO, del congedo di assistenza giusta l'art. 329i CO o del congedo di adozione giusta l'art. 329j CO. Durante questo periodo occorre versare interamente i contributi. La persona assicurata può tuttavia chiedere la riduzione del salario assicurato. In questo caso l'obbligo di contribuzione concerne soltanto il salario assicurato ridotto.

Caso particolare ³ Non sussiste alcuna copertura se la persona assicurata non percepisce alcun salario per un mese intero. La copertura assicurativa per questo mese viene sospesa.

Art. 12 **Avere di risparmio**

- Avere di risparmio ¹ L' avere di risparmio è composto:
- a. dall' avere sul conto di vecchiaia;
 - b. dall' avere sul conto supplementare.
- Avere sul conto di vecchiaia ² L' avere sul conto di vecchiaia è composto:
- a. dalle prestazioni di libero passaggio apportate;
 - b. dai contributi di risparmio individuali;
 - c. dai riscatti;
 - d. da prestazioni di compensazione previdenziale in seguito a divorzio;
 - e. da rimborsi di un prelievo anticipato;
 - f. da altri versamenti;
 - g. dagli interessi calcolati su questi importi.
- Avere sul conto supplementare ³ Tutti i riscatti o i versamenti che superano l' ammontare massimo possibile dell' avere sul conto di vecchiaia al momento dell' entrata vengono accreditati sul conto supplementare.
- Tassi di interesse ⁴ Il Consiglio di fondazione definisce i tassi di interesse, può verificarli in qualsiasi momento e adattarli alle nuove circostanze. A tal fine, tiene conto del tasso minimo d' interesse stabilito dal Consiglio federale. Resta riservato un tasso d' interesse inferiore a quello minimo in caso di copertura insufficiente.
- ⁵ Il Consiglio di fondazione distingue tra tasso d' interesse prospettico (remunerazione di base) e tasso d' interesse retrospettivo (remunerazione di base + remunerazione supplementare):
- a. Se si verifica un caso di prestazione (pensionamento, decesso, invalidità, uscita, conguaglio della previdenza professionale, prelievo PPA) prima del 31 dicembre, l' avere di risparmio viene remunerato al tasso d' interesse prospettico fino al verificarsi del caso di prestazione.
 - b. Il 31 dicembre l' avere di risparmio viene remunerato al tasso d' interesse retrospettivo. La remunerazione è garantita anche se in questo giorno si verifica un caso di prestazione.

Art. 13 **Aliquote di conversione**

- Ammontare ¹ Le aliquote di conversione sono indicate nell' appendice al piano di previdenza.
- Adeguamento ² Le aliquote di conversione vengono stabilite dal Consiglio di fondazione e possono essere verificate e adeguate alle nuove circostanze in qualsiasi momento. Ogni modifica viene comunicata prima dell' entrata in vigore.

Prestazioni di previdenza

In caso di vecchiaia

Art. 14 Rendita di vecchiaia

Pensionamento ordinario	¹ La persona assicurata non invalida ha diritto alla rendita di vecchiaia se tale prestazione è assicurata nel piano di previdenza e se la suddetta persona raggiunge l'età di pensionamento ordinaria.
Pensionamento anticipato	² Se la persona assicurata non invalida termina il rapporto di lavoro dopo il compimento del 58° anno d'età, può percepire anticipatamente la rendita di vecchiaia. La domanda scritta va inoltrata alla Fondazione al più tardi tre mesi prima.
Pensionamento differito	³ Se la persona assicurata continua a esercitare l'attività lucrativa dopo l'età di pensionamento ordinaria, può rinviare il percepimento della prestazione di vecchiaia al massimo fino al compimento del 70° anno d'età. La domanda scritta va inoltrata alla Fondazione al più tardi tre mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.
Ammontare	⁴ L'ammontare della rendita di vecchiaia è indicato nel piano di previdenza.
Inizio	⁵ In caso di pensionamento ordinario, il diritto alla rendita di vecchiaia inizia il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria. In caso di pensionamento anticipato e differito, il diritto alla rendita inizia il primo giorno del mese successivo alla fine del rapporto di lavoro.
Fine	⁶ Il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese in cui la persona assicurata decede.

Art. 15 Rendite per figli di pensionati

Inizio	¹ La persona assicurata che percepisce una rendita di vecchiaia ha diritto, per ogni figlio che in caso di decesso della stessa potrebbe percepire una rendita per orfani, a una rendita per figli di pensionati.
Ammontare	² L'ammontare della rendita per figli di pensionati è indicato nel piano di previdenza.
Fine	³ Il diritto alla rendita per figli di pensionati si estingue al più tardi al compimento del 18° anno d'età o al decesso del figlio. Il diritto alla rendita sussiste oltre il 18° anno d'età del figlio, tuttavia al massimo fino al compimento del 25° anno d'età: <ul style="list-style-type: none">a. se il figlio è ancora in formazione, fino al termine di quest'ultima;b. se il figlio è invalido, in funzione della frazione di rendita dell'Al fino al riacquisto della capacità lavorativa o fino al decesso del figlio.

Art. 16 Percepimento in capitale delle prestazioni di vecchiaia

Percepimento in capitale	¹ La persona assicurata può percepire sotto forma di capitale l'intera prestazione di vecchiaia o una parte di essa. La richiesta va inoltrata per iscritto alla Fondazione prima del pensionamento. Non può essere revocata.
Consenso della coniuge o del coniuge	² Se la persona assicurata è coniugata, il versamento del capitale di vecchiaia è autorizzato soltanto con il consenso scritto della coniuge o del coniuge. La Fondazione può richiedere un'autenticazione ufficiale o un altro controllo delle firme e un certificato di stato civile.

Conseguenze ³ Se la prestazione di vecchiaia viene percepita interamente o parzialmente sotto forma di capitale, i diritti alle prestazioni per i superstiti decadono in misura corrispondente.

In caso di decesso

Art. 17 Presupposti

Il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste unicamente se la persona assicurata:

- a. era assicurata presso la Fondazione al momento del decesso o dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato al decesso; oppure
- b. in seguito a un'infermità congenita, all'inizio di un'attività lucrativa era inabile al lavoro per almeno il 20 %, ma non per più del 40 %, e, con l'aumentare dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato al decesso, era assicurata per almeno il 40 %; oppure
- c. è diventata invalida quando era minorenni e all'inizio di un'attività lucrativa era inabile al lavoro per almeno il 20 %, ma non per più del 40 %, e, con l'aumentare dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato al decesso, era assicurata per almeno il 40 %; oppure
- d. al momento del decesso aveva diritto a una rendita di vecchiaia o di invalidità dalla Fondazione.

Art. 18 Rendita per coniugi

Coniuge ¹ La coniuge o il coniuge superstite ha diritto alla rendita per coniugi se tale prestazione è assicurata nel piano di previdenza e se al decesso della persona assicurata:

- a. deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune; oppure
- b. ha compiuto il 45° anno di età e il matrimonio è durato almeno cinque anni.

Liquidazione unica ² Se questi presupposti non sono soddisfatti, la coniuge o il coniuge superstite ha diritto a una liquidazione in capitale pari a tre rendite annue.

Coniuge divorziata o coniuge divorziato ³ Alla coniuge divorziata o al coniuge divorziato spetta la rendita per coniugi obbligatoria ai sensi della LPP se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se nella sentenza di divorzio è stata assegnata alla coniuge divorziata o al coniuge divorziato una rendita giusta l'art. 124e cpv. 1 o art. 126 cpv. 1 CC che al momento del decesso sarebbe ancora stata dovuta.

Disposizioni transitorie ⁴ I coniugi divorziati cui è stata accordata una rendita o una liquidazione in capitale per una rendita a vita prima dell'entrata in vigore dell'art. 20 OPP 2, il 1° gennaio 2017, hanno diritto alle prestazioni secondo il vecchio art. 20 OPP 2.

Riduzione ⁵ Le prestazioni della Fondazione alla coniuge divorziata o al coniuge divorziato vengono ridotte dell'importo risultante dalla differenza in eccesso tra tali prestazioni sommate alle prestazioni per superstiti dell'AVS e il diritto previsto dalla sentenza di divorzio. Le prestazioni per superstiti dell'AVS vengono computate solamente nei limiti in cui sono superiori al proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI o una rendita di vecchiaia dell'AVS.

Ammontare ⁶ L'ammontare della rendita per coniugi è stabilita nel piano di previdenza.

Inizio ⁷ In caso di decesso di una persona assicurata attiva, il diritto alla rendita per coniugi inizia il giorno del decesso. In caso di decesso di una persona che beneficia di una

rendita di vecchiaia o d'invalidità, il diritto alla rendita per coniugi inizia il primo giorno del mese successivo alla data del decesso.

Fine ⁸ Il diritto alla rendita per coniugi si estingue alla fine del mese in cui la coniuge o il coniuge superstite si risposa o decede

Art. 19 **Rendita per convivente**

Convivente ¹ La convivente o il convivente superstite ha diritto alla rendita per convivente se tale prestazione è assicurata nel piano di previdenza e se al decesso della persona assicurata:

- a. la convivente o il convivente e la persona assicurata non sono sposati; e
- b. non sussiste un grado di parentela che impedirebbe la conclusione di un matrimonio; e
- c. negli ultimi cinque anni fino al decesso della persona assicurata hanno convissuto ininterrottamente in comunione domestica con domicilio comune o la convivente superstite o il convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni.

Al decesso di una persona che percepisce una rendita di vecchiaia, la convivente superstite o il convivente superstite ha diritto alla rendita per convivente soltanto se i presupposti richiesti erano già soddisfatti prima del pensionamento della persona assicurata deceduta.

Obbligo di notifica ² Il diritto alla rendita per conviventi sussiste soltanto se la convivenza viene notificata alla Fondazione tramite una dichiarazione scritta firmata dalla convivente e dal convivente prima che si verifichi un caso di previdenza.

Ammontare ³ L'ammontare della rendita per partner è indicato nel piano di previdenza.

Inizio ⁴ In caso di decesso di una persona assicurata attiva, il diritto alla rendita per convivente inizia il giorno del decesso. In caso di decesso di una persona che beneficia di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il diritto alla rendita per convivente inizia il primo giorno del mese successivo alla data del decesso.

Fine ⁵ Il diritto alla rendita per convivente si estingue alla fine del mese in cui la convivente superstite o il convivente superstite si sposa, inizia un nuovo rapporto di convivenza secondo il presente regolamento o decede.

Computo delle prestazioni previdenziali ⁶ La rendita per convivente viene ridotta di un importo pari a quello di eventuali prestazioni per superstiti da un altro istituto di previdenza.

Art. 20 **Rendita per orfani**

Figli ¹ Hanno diritto alla rendita per orfani se tale prestazione è assicurata nel piano di previdenza:

- a. i figli della persona assicurata;
- b. gli affiliati della persona assicurata nel caso in cui quest'ultima provvedeva al loro sostentamento.

Ammontare ² L'ammontare della rendita per orfani è indicato nel piano di previdenza.

Inizio ³ In caso di decesso di una persona assicurata attiva, il diritto alla rendita per orfani inizia il giorno del decesso. In caso di decesso di una persona che percepisce una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il diritto alla rendita per orfani inizia il primo giorno del mese successivo alla data del decesso.

- Fine
- ⁴ Il diritto alla rendita per orfani termina al più tardi al compimento del 18° anno d'età o al decesso del figlio. Il diritto alla rendita sussiste oltre il 18° anno d'età del figlio, tuttavia al massimo fino al compimento del 25° anno d'età:
- a. se il figlio è ancora in formazione, fino al termine di quest'ultima;
 - b. se il figlio è invalido, in funzione della frazione di rendita dell'Al fino al riacquisto della capacità lavorativa o fino al decesso del figlio.

Art. 21 **Capitale di decesso**

Presupposto ¹ Se una persona assicurata decede prima di percepire una rendita di vecchiaia o d'invalidità senza che sussista un diritto a una rendita per coniugi, una rendita per convivente o una rendita per la coniuge divorziata o per il coniuge divorziato, diventa esigibile un capitale di decesso a condizione che questo sia assicurato nel piano di previdenza.

Persone aventi diritto ² Hanno diritto al capitale di decesso:

- a. la coniuge superstite o il coniuge superstite;
- b. in sua mancanza, i figli della persona assicurata che hanno diritto a una rendita per orfani secondo il presente regolamento;
- c. in loro mancanza, le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima cinque anni fino al suo decesso con domicilio comune o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
- d. in loro mancanza, i figli della persona deceduta che non hanno diritto a una rendita per orfani secondo il presente regolamento.

In caso di più aventi diritto, il capitale di decesso è distribuito in parti uguali.

Convivente ³ L'agevolazione di cui al cpv. 2 lett. c, presuppone inoltre che la convivente o il convivente e la persona assicurata non siano coniugati e che tra di loro non sussistano rapporti di parentela di alcun grado, tali da costituire impedimento al matrimonio.

Ammontare ⁴ L'ammontare del capitale di decesso è indicato nel piano di previdenza.

Devoluzione alla Fondazione ⁵ In mancanza degli aventi diritto di cui al cpv. 2, il capitale di decesso viene devoluto alla Fondazione.

In caso di invalidità

Art. 22 **Presupposti**

La persona assicurata ha diritto a prestazioni di invalidità se tali prestazioni sono assicurate nel piano di previdenza e se:

- a. è invalida per almeno il 40 % e, al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurata presso la Fondazione; oppure
- b. in seguito a un'infermità congenita, all'inizio di un'attività lucrativa era inabile al lavoro per almeno il 20 %, ma non per più del 40 %, e, con l'aumentare dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurata per almeno il 40 %; oppure

- c. è diventata invalida quando era minorenne e all'inizio di un'attività lucrativa era inabile al lavoro per almeno il 20 %, ma non per più del 40 %, e, con l'aumentare dell'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurata per almeno il 40 %.

Art. 23 Rendita di invalidità

Constatazioni dell'AI ¹ L'inizio, l'ammontare e tutte le modifiche del grado d'invalidità determinante per la Fondazione si basano sulle constatazioni dell'AI, nella misura in cui esiste un effetto vincolante. La quota percentuale della rendita viene adeguata se il grado d'invalidità in questione cambia di almeno il 5 %.

Rinvio del versamento ² La rendita d'invalidità viene versata solo dopo l'esaurimento delle indennità giornaliere di un'assicurazione malattia o dell'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF, a condizione che queste ammontino almeno all'80 % del salario perso e siano state cofinanziate dal datore di lavoro almeno per la metà.

Ammontare ³ L'ammontare della rendita d'invalidità corrisponde alla seguente quota percentuale di una rendita d'invalidità completa, a seconda del grado d'invalidità determinante:

Grado d'invalidità determinante	Quota percentuale della rendita
0 – 39 %	0.0 %
40 %	25.0 %
41 %	27.5 %
42 %	30.0 %
43 %	32.5 %
44 %	35.0 %
45 %	37.5 %
46 %	40.0 %
47 %	42.5 %
48 %	45.0 %
49 %	47.5 %
50 % – 69 %	La quota percentuale della rendita corrisponde al grado d'invalidità determinante
70 % – 100 %	100 %

L'ammontare della rendita di invalidità intera è indicato nel piano di previdenza.

Fine ⁴ Il diritto alla rendita di invalidità si estingue alla fine del mese in cui cessa l'invalidità o la persona assicurata decede. Per le persone assicurate che sono sottoposte alla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati e per quelle che continuano la loro previdenza a titolo facoltativo conformemente all'art. 47 cpv. 2 LPP, il diritto alla rendita di invalidità si estingue al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

Art. 24 Rendita per figli di invalidi

Inizio	¹ La persona assicurata che percepisce una rendita di invalidità ha diritto, per ogni figlio che in caso di decesso della stessa potrebbe percepire una rendita per orfani, a una rendita per figli di invalidi.
Ammontare	² L'ammontare della rendita per figli di invalidi è indicato nel piano di previdenza.
Fine	³ Il diritto alla rendita per figli di invalidi si estingue al momento in cui decade il diritto alla rendita di invalidità, al più tardi al compimento del 18° anno d'età o al decesso del figlio. Il diritto alla rendita sussiste oltre il 18° anno d'età del figlio, tuttavia al massimo fino al compimento del 25° anno d'età: <ul style="list-style-type: none">a. se il figlio è ancora in formazione, fino al termine di quest'ultima;b. se il figlio è invalido, in funzione della frazione di rendita dell'Al fino al riacquisto della capacità lavorativa o fino al decesso del figlio.

Art. 25 Esonero dal pagamento dei contributi

Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi è disciplinato nel piano di previdenza.

Disposizioni comuni

Art. 26 Coordinamento

Riduzione	¹ La Fondazione riduce le prestazioni per superstiti o di invalidità qualora, insieme agli altri redditi computabili, superino il 90 % del guadagno presumibilmente perso.
Redditi computabili	² Sono considerati redditi computabili le prestazioni dello stesso tipo e allo stesso scopo versate alla persona avente diritto in seguito a un evento dannoso, tra cui rendite e prestazioni di capitale al relativo valore di conversione in rendite di assicurazioni sociali o istituti di previdenza svizzeri o esteri, indennità giornaliere da assicurazioni obbligatorie e indennità giornaliere da assicurazioni facoltative, se finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro. Assegni per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità, indennità in capitale, contributi per l'assistenza e prestazioni simili non possono essere computati. Alle persone che beneficiano di prestazioni d'invalidità viene computato inoltre il reddito da attività lucrativa o sostitutivo conseguito o presumibilmente ancora conseguibile.
Riduzione al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario	³ Se la persona assicurata ha raggiunto l'età di pensionamento ordinario, la Fondazione riduce le sue prestazioni se coincidono con prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare o con prestazioni estere equivalenti. La Fondazione continua a erogare le prestazioni con un importo uguale a quello precedente l'età di pensionamento ordinario. In particolare non deve compensare le riduzioni delle prestazioni al raggiungimento dell'età di pensionamento giusta l'art. 20 cpv. 2 ^{ter} e 2 ^{quater} LAINF e l'art. 47 cpv. 1 LAM.
Diminuzione della riduzione	⁴ Le prestazioni ridotte della Fondazione, sommate alle prestazioni giusta la LAINF, la LAM e le prestazioni estere equivalenti, non possono essere inferiori alle prestazioni non ridotte giusta l'art. 24 e 25 LPP. Se l'assicurazione militare o contro gli infortuni non compensa interamente una riduzione delle prestazioni AVS perché è stato raggiunto il suo importo massimo (art. 20 cpv. 1 LAINF, art. 40 cpv. 2 LAM), la Fondazione diminuisce la riduzione delle sue prestazioni di un importo pari a quello non compensato.

Introiti	⁵ Gli introiti di coniuge o convivente superstite e dei figli vengono sommati.
Obbligo d'informare	⁶ La persona avente diritto è tenuta ad informare la Fondazione di qualsiasi reddito computabile.
Adeguamenti delle prestazioni	⁷ La Fondazione può riesaminare i presupposti e l'entità di una riduzione in qualsiasi momento ed adattare le prestazioni qualora le condizioni dovessero mutare in maniera sostanziale.
Riduzione di un altro ente di assicurazione sociale	⁸ La Fondazione riduce le prestazioni per i superstiti e di invalidità in misura proporzionale se: <ul style="list-style-type: none"> a. l'AVS o l'AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché la persona avente diritto ha cagionato il decesso o l'invalidità per colpa grave; b. l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare riduce, revoca o rifiuta una prestazione in seguito a un caso di previdenza cagionato per colpa; c. un'assicurazione sociale estera riduce, revoca o rifiuta una prestazione in seguito a un caso di previdenza cagionato per colpa.
Proroga provvisoria dell'assicurazione	⁹ Per il periodo in cui viene provvisoriamente prorogata l'assicurazione e mantenuto il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 26a LPP, la Fondazione riduce la rendita di invalidità dell'importo corrispondente al grado di invalidità ridotto, ma solo qualora tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.
Computo della prestazione di rendita in seguito a divorzio	¹⁰ Se in caso di divorzio viene divisa una rendita d'invalidità ridotta dopo l'età di pensionamento, la quota di rendita assegnata alla coniuge o al coniuge avente diritto continua a venire computata nel calcolo dei vantaggi indebiti della coniuge debitrice o del coniuge debitore.

Art. 27 **Obbligo di anticipare le prestazioni**

Se quanto sorge il diritto alle prestazioni la persona assicurata non è o non era assicurata presso l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, la Fondazione deve anticipare le prestazioni nel quadro delle prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP, se era l'ultimo istituto di previdenza a cui la persona assicurata era affiliata. Una volta stabilito l'istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, la Fondazione ha il diritto di regresso verso quest'ultimo.

Art. 28 **Surrogazione**

Nei confronti di terze persone responsabili di un caso di previdenza, la Fondazione subentra al momento dell'evento nelle pretese delle persone aventi diritto secondo il presente regolamento fino a concorrenza dell'ammontare delle prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP.

Art. 29 **Cessione di crediti**

Le persone aventi diritto a prestazioni per i superstiti e di invalidità sono tenute a cedere alla Fondazione i crediti da loro vantati nei confronti di terzi responsabili fino a concorrenza dell'ammontare dell'obbligo di prestazione della Fondazione, a condizione che la Fondazione non subentri in queste pretese conformemente all'art. 28. La Fondazione può rinviare il versamento delle sue prestazioni fino alla cessione dei crediti.

Art. 30 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi

Rendite obbligatorie per coniugi, per orfani, di invalidità e per figli di invalidi ¹ Le rendite per coniugi, per orfani, di invalidità e per figli di invalidi obbligatorie ai sensi della LPP in corso da oltre tre anni vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria secondo quanto deciso dal Consiglio federale. Il diritto all'adeguamento all'evoluzione dei prezzi può essere compensato con diritti a prestazioni sovraobbligatorie.

Altre rendite ² Tutte le altre rendite vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi nel quadro delle possibilità finanziarie della Fondazione.

Art. 31 Unione domestica registrata

L'unione domestica registrata ai sensi della Legge federale del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali è equiparata al matrimonio. Le disposizioni del presente regolamento concernenti i coniugi si riferiscono pertanto anche alle persone assicurate che vivono in un'unione domestica registrata.

Versamento

Art. 32 Modalità di versamento

Rendite mensili ¹ Le rendite vengono versate a rate mensili all'inizio di un mese. Se il diritto alle prestazioni inizia durante un mese, viene versato un importo parziale corrispondente.

Liquidazione in capitale ² Se la rendita di vecchiaia o di invalidità è inferiore al 10 %, la rendita per coniugi o per conviventi è inferiore al 6 % e la rendita per figli è inferiore al 2 % della rendita minima di vecchiaia AVS, invece di una rendita viene versata una liquidazione in capitale. In caso di vecchiaia, la liquidazione in capitale corrisponde all'avere di vecchiaia esistente; in caso di decesso e invalidità, corrisponde al capitale di copertura attuariale. Con il versamento della liquidazione in capitale, tutti i diritti derivanti dal rapporto di previdenza della persona assicurata sono liquidati: se la persona assicurata decede dopo aver ricevuto la liquidazione in capitale, non c'è diritto alle prestazioni per i superstiti.

Indirizzo di pagamento ³ La Fondazione può esigere per il versamento delle prestazioni una relazione bancaria svizzera o europea (Stato UE/AELS).

Art. 33 Giustificazione del diritto

Documenti ¹ Le prestazioni vengono versate dopo che gli aventi diritto hanno fornito tutti i documenti che la Fondazione può richiedere per la giustificazione del diritto.

Prestazioni di decesso ² Le persone che vogliono ricevere prestazioni di decesso devono inoltrare alla Fondazione i seguenti documenti:

- la decisione dell'AVS ed eventualmente dell'assicuratore contro gli infortuni;
- un atto ufficiale di morte;
- un rapporto medico sulla causa del decesso;
- un certificato relativo allo stato di famiglia registrata o l'atto di famiglia.
- eventualmente un certificato da cui risultano la data di nascita del coniuge e la data del matrimonio.

Prestazioni di invalidità ³ Le persone che vogliono ricevere prestazioni di invalidità devono inoltrare i seguenti documenti alla Fondazione:

	<ul style="list-style-type: none"> a. rapporti di dottoresse e dottori che curano o hanno curato la persona assicurata in cui figurano la causa, il decorso e le conseguenze dell'invalidità; b. la decisione dell'Al ed eventualmente dell'assicuratore contro gli infortuni.
Rendita per figli	<p>⁴ Le persone che vogliono ricevere una rendita per figli devono inoltrare i seguenti documenti alla Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un certificato ufficiale da cui risulta la data di nascita di ogni figlio che giustifica un diritto o è avente diritto; b. per i figli che dopo il 18° anno d'età sono ancora in formazione e non hanno ancora compiuto il 25° anno d'età, il contratto di tirocinio o la conferma dell'istituto di formazione frequentato; c. per figli invalidi, la decisione dell'Al.
Cambiamenti con obbligo di notifica	<p>⁵ Le persone che percepiscono prestazioni di previdenza devono comunicare immediatamente e su propria iniziativa alla Fondazione ogni cambiamento della situazione personale e economica, qualora questi cambiamenti influiscano sul diritto alle prestazioni, come matrimonio, conclusione della formazione, l'adeguamento o la soppressione della rendita dell'assicurazione invalidità, ecc.</p>
Spese	<p>⁶ Le spese relative ai documenti da fornire sono a carico delle persone aventi diritto.</p>

Art. 34 Interesse di mora

Interesse di mora sulle prestazioni previdenziali	<p>¹ L'interesse di mora sulle prestazioni previdenziali dovute corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP. Nel caso di prestazioni sotto forma di rendita, l'obbligo di pagare gli interessi inizia con l'inizio dell'esecuzione o la presentazione di una causa. Nel caso di prestazioni in forma di capitale, l'obbligo di pagare gli interessi inizia 90 giorni dopo che il diritto è stato chiaramente stabilito.</p>
Interesse di mora sui crediti contributivi	<p>² L'interesse di mora sui crediti contributivi dovuti è del 5 %. L'inizio dell'obbligo di pagare gli interessi di mora è determinato dalle condizioni di affiliazione applicabili.</p>

Art. 35 Divieto di costituzione in pegno e incedibilità dei diritti

Divieto di costituzione in pegno e incedibilità	<p>¹ I diritti basati sul presente regolamento non possono essere ceduti o costituiti in pegno prima della loro scadenza. Prima di giungere a scadenza, essi non sono nemmeno pignorabili presso la persona avente diritto. Resta riservata la costituzione in pegno per l'acquisto di proprietà d'abitazioni ad uso proprio.</p>
Massa ereditaria	<p>² Le prestazioni sono indipendenti dal diritto successorio e spettano alle persone aventi diritto anche se rinunciano all'eredità.</p>

Finanziamento

Contributi

Art. 36 Obbligo di contribuzione

Inizio e fine	<p>¹ L'obbligo di contribuzione comincia con l'ammissione nella previdenza. La fine è indicata nel piano di previdenza.</p>
Esonero dal pagamento dei contributi	<p>² L'obbligo di contribuzione è sospeso durante un eventuale esonero dal pagamento dei contributi.</p>

Art. 37 Contributo di risparmio

Previdenza per la vecchiaia	¹ Per finanziare la previdenza per la vecchiaia la Fondazione riscuote un contributo di risparmio.
Ammontare	² Il contributo di risparmio è indicato nel piano di previdenza.
Previdenza sovraobbligatoria dopo l'età di pensionamento ordinaria	³ I contributi di risparmio che vengono versati dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria costituiscono la previdenza sovraobbligatoria.

Art. 38 Contributo di rischio

Decesso e invalidità	¹ Per finanziare la copertura dei rischi decesso e invalidità la Fondazione riscuote un contributo di rischio.
Fondo di garanzia, copertura delle perdite da pensionamenti e adeguamento all'evoluzione dei prezzi	² Il contributo al rischio include anche il contributo al fondo di garanzia e il contributo per l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi delle rendite per superstiti e invalidità assicurate ai sensi della LPP. Il contributo al rischio può inoltre essere utilizzato come copertura delle perdite di pensionamento.
Ammontare	³ Il contributo di rischio è indicato nel piano di previdenza.
Adeguamento	⁴ Il contributo di rischio viene stabilito dal Consiglio di fondazione e può essere verificato e adeguato alle nuove circostanze in qualsiasi momento. Ogni modifica viene comunicata prima dell'entrata in vigore.

Art. 38a Contributo di rendita

Scopo	¹ Per finanziare le perdite di pensionamento, la Fondazione può riscuotere un contributo di rendita.
Utilizzo	² Il contributo di rendita viene accreditato a un conto individuale per contributi di rendita. Questo conto non viene remunerato e viene utilizzato nel modo seguente: <ol style="list-style-type: none">In caso di libero passaggio, l'importo presente sul conto di vecchiaia viene aumentato dell'importo sul conto per contributi di rendita.In caso di prelievo dell'importo sul conto di vecchiaia sotto forma di capitale, l'importo sul conto di vecchiaia viene aumentato dell'importo sul conto dei contributi di rendita e anch'esso viene corrisposto alla persona assicurata sotto forma di capitale. In caso di prelievo dell'importo sul conto di vecchiaia sotto forma di rendita, l'importo sul conto dei contributi di rendita viene devoluta alla Fondazione. In caso di parziale prelievo in capitale dell'importo sul conto di vecchiaia, l'importo sul conto dei contributi di rendita viene corrisposto proporzionalmente.In caso di decesso, l'importo del conto supplementare viene aumentato dell'importo del conto dei contributi di rendita e utilizzato secondo le disposizioni contenute nel piano di previdenza.In presenza di invalidità, l'importo sul conto dei contributi di rendita non viene corrisposto e viene devoluto alla Fondazione; in caso di invalidità parziale, l'importo sul conto dei contributi di rendita viene ripartito proporzionalmente alla quota percentuale della rendita.

Art. 39 Contributo per le spese amministrative

Amministrazione	¹ Per finanziare le spese amministrative la Fondazione riscuote un contributo generale per le spese amministrative.
Ammontare	² Il contributo generale per le spese amministrative è indicato nel piano di previdenza.
Adeguamento	³ Il contributo per le spese amministrative viene stabilito dal Consiglio di fondazione e può essere verificato e adeguato alle nuove circostanze in qualsiasi momento. Ogni modifica viene comunicata prima dell'entrata in vigore.

Art. 40 Contributo di risanamento

Misure	¹ Al fine di ovviare a una sottocopertura, il Consiglio di fondazione può decidere un contributo di risanamento.
Uscita	² In caso di uscita non sussiste alcun diritto a contributi di risanamento.

Prestazioni di libero passaggio apportate e riscatto facoltativo

Art. 41 Utilizzo della prestazione di libero passaggio apportata

Conto di vecchiaia	¹ La prestazione di libero passaggio apportata viene accreditata al conto di vecchiaia della persona assicurata fino all'importo massimo secondo il piano di previdenza.
Conto supplementare	² Un'eventuale eccedenza viene accreditata al conto supplementare.
Definizione della parte obbligatoria	³ La Fondazione stabilisce l'ammontare della parte obbligatoria dell'ave di vecchiaia. Se non è possibile determinare l'ave di vecchiaia obbligatoria, viene considerato come avere di vecchiaia obbligatoria l'importo massimo che la persona assicurata avrebbe potuto raggiungere secondo le disposizioni minime di legge fino al momento della definizione, in ogni caso non più dell'ave previdenziale effettivamente disponibile.

Art. 42 Importo massimo del conto di vecchiaia

L'importo massimo del conto di vecchiaia è stabilito nel piano di previdenza.

Art. 43 Riscatto facoltativo

Requisiti	¹ La persona assicurata pienamente abile al lavoro che non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria può incrementare il proprio avere sul conto di vecchiaia con riscatti facoltativi. Sono possibili riscatti due volte all'anno.
Riscatto possibile	² Il riscatto facoltativo non può superare la differenza tra l'importo massimo del conto di vecchiaia secondo il piano di previdenza e l'ave di risparmio determinante. Come avere di risparmio determinante vale l'ave di risparmio al 31 dicembre dell'anno precedente, più i contributi di risparmio per l'intero anno civile in corso.

Limitazioni	³ Dal riscatto massimo possibile secondo il cpv. 2 devono essere dedotti da un lato gli eventuali averi che la persona assicurata ha presso un istituto di libero passaggio. Dall'altra parte, gli eventuali averi del pilastro 3a provenienti da un'attività indipendente devono essere dedotti nella misura in cui superano gli averi massimi possibili del pilastro 3a provenienti da un'attività dipendente (art. 60a cpv. 2 OPP 2). Per le persone assicurate che si trasferiscono dall'estero e che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, si applica anche la restrizione di cui all'art. 60b OPP 2.
Prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni	⁴ Se sono stati fatti prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni, un riscatto potrà essere effettuato soltanto dopo che sono stati rimborsati tali prelievi anticipati.
Divieto del versamento sotto forma di capitale	⁵ Se è stato effettuato un riscatto, le prestazioni che ne derivano non possono essere versate sotto forma di capitale nei tre anni successivi al riscatto.
Trattamento fiscale	⁶ È responsabilità della persona assicurata chiarire la deducibilità fiscale del riscatto.

Art. 44 Prestazioni di previdenza apportate in seguito a divorzio

Utilizzo	¹ L'art. 41 (utilizzo della prestazione di libero passaggio apportata) si applica per analogia anche alle prestazioni trasferite alla Fondazione in seguito a divorzio (prestazioni di libero passaggio e rendite).
Parte obbligatoria	² La Fondazione stabilisce l'ammontare della parte obbligatoria dell'aver di vecchiaia per la rendita o prestazione di uscita trasferita in seguito a divorzio. La rendita o prestazione di uscita trasferita viene accreditata all'aver di vecchiaia obbligatorio e al restante avere previdenziale della coniuge o del coniuge avente diritto nella stessa proporzione con cui è stata addebitata nella previdenza della coniuge debitrice o del coniuge debitore.

Libero passaggio

Art. 45 Diritto a una prestazione di libero passaggio

La persona assicurata non invalida che lascia la Fondazione prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria ha diritto a una prestazione di libero passaggio, a meno che:

- a. esca dalla previdenza obbligatoria e continui la previdenza conformemente agli artt. 47 o 47a LPP;
- b. avvii un'attività lucrativa indipendente e si assicuri a titolo facoltativo presso la Fondazione conformemente all'art. 44 LPP.

Art. 46 Proroga della copertura

La persona assicurata rimane assicurata per i rischi decesso e invalidità nell'ambito della Fondazione per il mese successivo all'uscita dalla Fondazione. Se la persona assicurata inizia un nuovo rapporto di previdenza prima dello scadere del mese, la responsabilità passa al nuovo istituto di previdenza.

Art. 47 Ammontare della prestazione di libero passaggio

La prestazione di libero passaggio corrisponde all' avere di risparmio disponibile. Restano riservate le disposizioni del regolamento sulla liquidazione parziale della Fondazione. Essa ammonta almeno all'importo minimo conformemente all'art. 17 LFLP.

Art. 48 Esigibilità della prestazione di libero passaggio

La prestazione di libero passaggio diventa esigibile alla data di uscita dalla Fondazione e a partire da tale data è remunerata al tasso d'interesse minimo LPP. Se la Fondazione non trasferisce la prestazione dovuta entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni necessarie, essa deve versare gli interessi di mora a partire da tale data secondo la LFLP e la OLP.

Art. 49 Utilizzo della prestazione di libero passaggio

Versamento al nuovo istituto di previdenza ¹ La prestazione di libero passaggio viene versata al nuovo istituto di previdenza della persona assicurata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Mantenimento della copertura previdenziale ² Se la persona assicurata non si affilia a un nuovo istituto di previdenza, deve comunicare alla Fondazione in quale forma consentita (conto o polizza di libero passaggio) desidera ricevere la prestazione. Senza tale notifica, la prestazione di libero passaggio viene trasferita al settore conti di libero passaggio al più presto sei mesi, ma al più tardi due anni dopo l'uscita.

Mantenimento della previdenza ³ Ai sensi dell'art. 47 LPP, la persona assicurata ha la possibilità di mantenere la previdenza oppure la sola previdenza di vecchiaia presso la Fondazione istituto collettore.

Art. 50 Versamento in contanti della prestazione di libero passaggio

Presupposti ¹ La persona uscente può esigere il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio se:

- a. lascia definitivamente la Svizzera;
- b. avvia un'attività lucrativa indipendente e non è più sottoposta alla previdenza professionale obbligatoria;
- c. la prestazione d'uscita è inferiore a un contributo annuo.

Il pagamento in contanti di cui alla lettera a non è consentito se la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera e si stabilisce nel Principato del Liechtenstein. La persona assicurata non può richiedere il pagamento in contanti nella misura dell' avere di vecchiaia LPP disponibile se, secondo le prescrizioni legali di uno Stato membro dell'Unione europea oppure di Islanda o Norvegia per i casi di previdenza vecchiaia, decesso e invalidità, continua a essere sottoposta all'assicurazione obbligatoria.

Comprova ² La persona assicurata deve inoltrare i seguenti documenti comprovanti:

- a. in caso di abbandono definitivo della Svizzera, la conferma del controllo abitanti;
- b. in caso di avvio di un'attività lucrativa indipendente, la conferma della cassa di compensazione AVS competente.

La Fondazione può accettare documenti equivalenti e se necessario richiederne altri.

³ Se la persona uscente è coniugata, il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio è autorizzata soltanto con il consenso scritto della coniuge o del coniuge. La Fondazione può richiedere l'autenticazione notarile della firma.

Divorzio

Art. 51 Principi

Trasferimento	¹ In caso di divorzio le prestazioni di uscita e le parti di rendita vengono divise secondo gli artt. 122 - 124e CC. Il tribunale decide quale parte dell' avere di risparmio acquisito durante il matrimonio, risp. di una rendita in corso deve essere trasferita a quale istituto di previdenza o di libero passaggio dell'altro coniuge.
Conseguenze	² La prestazione di uscita da trasferire viene addebitata in proporzione tra l' avere di vecchiaia obbligatorio e il restante avere previdenziale. Lo stesso principio vale per analogia per il trasferimento di una rendita a vita giusta l'art. 124a CC. Le prestazioni di previdenza vengono ridotte in maniera corrispondente.
Nuovo riscatto in seguito a divorzio	³ La persona assicurata ha la possibilità di effettuare un nuovo riscatto pari all' avere di risparmio trasferito all'altro coniuge. La parte trasferita della prestazione di uscita ipotetica di una persona che beneficia di una rendita d'invalidità non può essere nuovamente riscattata.
Ammontare del nuovo riscatto e impiego	⁴ Gli importi nuovamente versati vengono assegnati all' avere di vecchiaia obbligatorio e al restante avere previdenziale nella stessa proporzione dell' addebito giusta l'art. 22c cpv. 1 LFLP.
Rinvio del percepimento della prestazione di vecchiaia	⁵ Se al momento dell' avvio della procedura di divorzio la coniuge o il coniuge ha raggiunto l'età di pensionamento ordinario regolamentare e ha rinviato il percepimento della prestazione di vecchiaia, il suo avere previdenziale accumulato in tale momento deve essere diviso come una prestazione di uscita.
Caso di previdenza vecchiaia durante la procedura di divorzio (senza rendita AI)	⁶ Se si verifica il caso di previdenza vecchiaia della coniuge debitrice o del coniuge debitore durante la procedura di divorzio, la Fondazione riduce la rendita di vecchiaia e la parte della prestazione di uscita da trasferire giusta l'art. 123 CC. La riduzione è pari al massimo alla differenza in negativo dei versamenti della rendita fino al momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato se fossero stati calcolati basandosi su un avere ridotto della parte della prestazione di uscita da trasferire. La riduzione viene divisa equamente tra i due coniugi, fatte salve disposizioni divergenti nella sentenza di divorzio.
Caso di previdenza vecchiaia durante la procedura di divorzio (con rendita AI)	⁷ Se la coniuge debitrice o il coniuge debitore percepisce una rendita d'invalidità e raggiunge l'età di pensionamento regolamentare durante la procedura di divorzio, la Fondazione riduce la rendita e la prestazione di uscita giusta l'art. 124 cpv. 1 CC. La riduzione è pari al massimo alla differenza in negativo dei versamenti della rendita tra il raggiungimento dell'età di pensionamento regolamentare e il momento in cui la sentenza di divorzio passa in giudicato se fossero stati calcolati basandosi su un avere ridotto della parte della prestazione di uscita da trasferire. La riduzione viene divisa equamente tra i due coniugi, fatte salve disposizioni divergenti nella sentenza di divorzio.

Art. 52 Persone invalide prima dell'età di pensionamento

Trasferimento di una parte della prestazione di uscita ipotetica	¹ Se, ai sensi di una sentenza, una parte della prestazione di uscita ipotetica di una persona che beneficia di una rendita d'invalidità che non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento deve essere trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio del coniuge divorziato, la rendita d'invalidità viene ridotta di un importo pari alla sua differenza in negativo se fosse stata calcolata basandosi sull'aver previdenziale ridotto dell'importo da trasferire.
Prestazione di uscita ipotetica	² La prestazione di uscita ipotetica di una persona che beneficia di una rendita d'invalidità da corrispondere a vita è pari all'importo cui avrebbe diritto in caso di riattivazione.
Riduzione con rendita d'invalidità coordinata	³ La prestazione di uscita ipotetica di una persona che beneficia di una rendita d'invalidità la cui rendita è stata ridotta in seguito alla coincidenza con le prestazioni dell'assicurazione militare o contro gli infortuni può essere utilizzata per la compensazione previdenziale solamente se la rendita d'invalidità senza diritto a rendite per i figli non subirebbe alcuna riduzione.

Art. 53 Persone pensionate e invalide dopo l'età di pensionamento

Assegnazione di una parte di rendita	¹ Se una sentenza assegna alla coniuge divorziata o al coniuge divorziato una parte di una rendita di vecchiaia o d'invalidità in corso, la Fondazione versa al coniuge divorziato una rendita a vita giusta l'art. 124a CC. La rendita di vecchiaia o d'invalidità in corso viene ridotta a vita di un importo pari alla parte di rendita assegnata.
Calcolo della rendita	² L'ammontare della rendita a vita giusta l'art. 124a CC viene calcolato sulla base della parte di rendita assegnata, che viene convertita in una rendita secondo la formula di cui all'appendice della OLP al momento in cui il divorzio passa in giudicato.

Art. 54 Rendita a vita in seguito a conguaglio della previdenza

Inizio del diritto	¹ La rendita a vita giusta l'art. 124a CC viene corrisposta per la prima volta nel mese successivo quello determinante per il calcolo.
Fine del diritto	² Il diritto alla rendita a vita giusta l'art. 124a CC cessa con il decesso della coniuge divorziata o del coniuge divorziato avente diritto. La rendita a vita giusta l'art. 124a CC non dà diritto ad altre prestazioni.
Versamento della rendita	³ Se la coniuge divorziata o il coniuge divorziato avente diritto percepisce una rendita d'invalidità completa o ha superato il 58° anno d'età, può richiedere il versamento diretto della rendita a vita giusta l'art. 124a CC. Se ha raggiunto l'età di pensionamento AVS la rendita viene corrisposta direttamente.
Trasferimento della rendita a un altro istituto	⁴ Se la coniuge divorziata o il coniuge divorziato avente diritto non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento AVS e la rendita a vita giusta l'art. 124a CC non viene versata direttamente, le rendite vengono trasferite ogni anno in formula unica all'istituto di previdenza o di libero passaggio notificato della coniuge divorziata o del coniuge divorziato avente diritto entro il 15 dicembre. All'importo annuo si aggiunge la metà del tasso d'interesse regolamentare. In assenza di notifica alla Fondazione o se l'istituto di previdenza o libero passaggio notificato non accetta più l'importo trasferito, almeno 6 mesi dopo viene effettuato un trasferimento ai conti di libero passaggio della Fondazione. Resta riservato un versamento giusta il cpv. 3.
Indennità in capitale di una rendita da trasferire successivamente	⁵ Se la coniuge divorziata o il coniuge divorziato avente diritto non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento AVS e la rendita a vita giusta l'art. 124a CC non viene versata direttamente, la rendita a vita giusta l'art. 124a CC viene trasferita all'istituto di previdenza o di libero passaggio notificato della coniuge o del coniuge

avente diritto sotto forma di rendita, a meno che non richieda per iscritto una liquidazione in capitale. L'ammontare del capitale da trasferire viene calcolato in base ai principi tecnico-assicurativi applicati dalla Fondazione che sarebbero stati determinanti al momento in cui il divorzio passa in giudicato. Con il trasferimento della rendita in forma di capitale decadono tutti i diritti della coniuge divorziata o del coniuge divorziato avente diritto nei confronti della Fondazione.

Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 55 Prelievo anticipato e costituzione in pegno

In generale	¹ Nel quadro delle disposizioni legali, i fondi della previdenza professionale possono essere costituiti in pegno o prelevati in anticipo fino a tre anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria per il finanziamento della proprietà d'abitazioni ad uso proprio.
Consenso	² Per le persone coniugate, la costituzione in pegno, il prelievo anticipato e ogni successiva costituzione di un diritto di pegno immobiliare richiedono il consenso scritto della coniuge o del coniuge.
Conseguenze	³ In caso di prelievo anticipato e di realizzazione di un pegno, l'aver di risparmio della persona assicurata viene ridotto dell'importo versato. L'aver sul conto di vecchiaia, l'aver di vecchiaia obbligatorio secondo la LPP, l'eventuale avere su un conto supplementare e un eventuale avere sul conto dei contributi di rendita vengono ridotti in proporzione alla variazione dell'aver di risparmio. Questo porta a una riduzione delle prestazioni, che sono calcolate sulla base di questi averi.
Consenso del creditore pignoratizio	⁴ Se le prestazioni di previdenza sono date in pegno, per il loro versamento è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio.
Altre disposizioni	⁵ In tutti gli altri aspetti, si applicano le disposizioni del diritto federale. La Fondazione può disciplinare ulteriori dettagli in un promemoria.

Art. 56 Spese legate alla promozione della proprietà d'abitazioni

Spese	¹ Per coprire gli oneri amministrativi, alla persona assicurata vengono addebitate le seguenti spese legate alla promozione della proprietà d'abitazioni: <table><tr><td>a. in caso di prelievo anticipato</td><td>CHF</td><td>400</td></tr><tr><td>b. in caso di realizzazione del pegno</td><td>CHF</td><td>400</td></tr><tr><td>c. in caso di costituzione in pegno</td><td>CHF</td><td>200</td></tr></table>	a. in caso di prelievo anticipato	CHF	400	b. in caso di realizzazione del pegno	CHF	400	c. in caso di costituzione in pegno	CHF	200
a. in caso di prelievo anticipato	CHF	400								
b. in caso di realizzazione del pegno	CHF	400								
c. in caso di costituzione in pegno	CHF	200								
Adeguamento	² Le spese legate alla promozione della proprietà d'abitazioni vengono stabilite dal Consiglio di fondazione e possono essere verificate e adeguate alle nuove circostanze in qualsiasi momento. Ogni modifica viene comunicata prima dell'entrata in vigore.									

Obbligo di informare della Fondazione

Art. 57 Certificato personale

Ogni persona assicurata riceve, dopo la sua iscrizione, un certificato personale contenente i dati validi che la concernono. Ogni anno al 1° gennaio alla persona assicurata viene consegnato un nuovo certificato personale. Ogni certificato personale sostituisce tutti quelli precedenti. La fondazione definisce l'ammontare della parte obbligatoria dell'avere di vecchiaia.

Art. 58 Obbligo di informare

Informazione generale

¹ Su richiesta, la Fondazione fornisce alla persona assicurata informazioni sulle basi legali e sulle pubblicazioni menzionate nel presente regolamento, sui documenti consegnati e sulla sua previdenza. Se desiderato, queste informazioni vengono fornite per iscritto.

Informazione in caso di divorzio

² In caso di divorzio, su richiesta della persona assicurata o del tribunale la Fondazione fornisce informazioni giusta l'art. 24 cpv. 3 LFLP e l'art. 19k OLP.

Disposizioni finali

Art. 59 Misure in caso di copertura insufficiente

Decisione

¹ In caso di copertura insufficiente conformemente all'art. 44 OPP 2, dopo aver consultato il perito in materia di previdenza professionale il Consiglio di fondazione decide quali misure di risanamento adottare. Deve provvedere a eliminare la copertura insufficiente entro un congruo termine.

Misure

² Sono possibili le seguenti misure:

- riduzione della remunerazione dell'avere di risparmio;
- riscossione di contributi di risanamento dalle persone assicurate e dai datori di lavoro;
- riscossione di contributi di risanamento dalle persone beneficiarie di una rendita. Le prestazioni minime ai sensi della LPP non vengono ridotte. Il contributo può essere riscosso soltanto sulla parte delle rendite in corso risultante da aumenti non prescritti dalla legge o dal regolamento nei dieci anni precedenti l'introduzione di tale misura. Nel momento in cui sorge il diritto alla rendita, l'ammontare della rendita è in ogni caso garantito;
- applicazione di un tasso di interesse inferiore al tasso minimo LPP se le misure di cui alle lettere a e b risultano insufficienti;
- limitazione della durata e dell'importo del versamento di prelievi anticipati per proprietà d'abitazioni, se il prelievo anticipato serve a rimborsare prestiti ipotecari. Le persone assicurate interessate vengono informate sulla durata e sulla portata della misura.

Remunerazione dell'importo minimo

³ Nel corso della durata di una copertura insufficiente, il tasso di interesse per il calcolo della prestazione di libero passaggio conformemente all'art. 17 LFLP (importo minimo) viene ridotto al tasso di interesse con cui vengono remunerati gli averi di risparmio.

Ammontare dei contributi di risanamento

⁴ L'ammontare dei contributi di risanamento viene stabilito dal Consiglio di fondazione.

Informazione delle persone assicurate

⁵ La Fondazione informa in modo appropriato le persone assicurate attive, le persone beneficiarie di rendite e l'autorità di vigilanza sulla portata e sulle cause della copertura insufficiente nonché sulle misure adottate e sulla loro efficacia.

Art. 60 **Luogo di adempimento**

Il luogo di adempimento è il luogo di domicilio della persona avente diritto, della sua rappresentante o del suo rappresentante in Svizzera o in uno Stato UE/AELS. In mancanza di tale domicilio le prestazioni di previdenza sono pagabili alla sede della Fondazione. Esse vengono versate in franchi svizzeri.

Art. 61 **Foro competente**

In caso di controversie tra la Fondazione, i datori di lavoro e le persone avente diritto, il foro competente è presso la sede svizzera o il domicilio svizzero della parte convenuta o il luogo dell'azienda presso cui la persona assicurata è stata assunta.

Art. 62 **Modifica del regolamento**

Il Consiglio di fondazione può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.

Art. 63 **Testo determinante**

Fa stato la versione tedesca delle disposizioni generali.

Art. 64 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 23.09.2023. Entra in vigore il 01.01.2023 e sostituisce le precedenti Disposizioni generali valide dal 01.01.2022.

Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Standort Deutschschweiz
Elias-Canetti-Strasse 2
8050 Zürich
+41 41 799 75 75

Fondation institution supplétive LPP

Agence régionale de la Suisse romande
Boulevard de Grancy 39
1006 Lausanne
+41 21 340 63 33

Fondazione istituto collettore LPP

Agenzia regionale della Svizzera italiana
Viale Stazione 36
6501 Bellinzona
+41 91 610 24 24